

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1355

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati AZZOLINI, MACCANICO, ALFANO Angelino, ALFANO
Giacchino, ARACU, ARNOLDI, BAIAMONTE, BALDI, BERTUCCI, BIONDI,
BOATO, BONDI, BRUNO, BURANI PROCACCINI, CAPUANO, CESARO, CIANI,
CICALA, CICCHITTO, COLA, COLUCCI, COSENTINO, COSSIGA, de
GHISLANZONI CARDOLI, DI TEODORO, FALANGA, FONTANA, FRAGALÀ,
GENTILONI SILVERI, GIGLI, IANNUCILLI, IANNUZZI, IORIO, JACINI,
LAINATI, LANDOLFI, LAVAGNINI, LECCISI, LETTA, LISI, LODDO Santino
Adamo, LUSETTI, MAIONE, MALGIERI, MANCUSO Filippo, MANTINI,
MARINELLO, MATTARELLA, MAURO, MILANESE, MONDELLO, MORONI,
MUSSOLINI, NAN, NARO, NUVOLI, PAOLETTI TANGHERONI, PARODI,
PAROLO, PATRIA, PERLINI, PINTO, PISCITELLO, PITTELLI, RIVOLTA,
ROCCHI, ROMANI, ROSSI Guido, ROSSO, RUSSO Antonio, SANTULLI, SANZA,
SCHERINI, SINISCALCHI, STERPA, STUCCHI, TAGLIALATELA, TARANTINO,
TARDITI, TESTONI, VERDINI, VITALI, ZANELLA, BARBIERI Emerenzio,
BELLILLO, BRUSCO, CASTAGNETTI, CONTE Gianfranco, CRAXI, DE LUCA,
DE SIMONE Alberta, FLORESTA, GIORDANO, LICASTRO SCARDINO,
MICHELINI, MONTECUOLLO, PAOLONE, PETRELLA, RANIERI, ROTONDI,
SAPONARA, VILLARI e VILLETTI

(V. Stampato Camera n. 2355)

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari)
della Camera dei deputati il 23 aprile 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 2002*

Concessione di un contributo alla Fondazione
Laboratorio Mediterraneo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo annuo, per gli anni 2002, 2003 e 2004, di 500.000 euro a favore della Fondazione Laboratorio Mediterraneo, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, allo scopo di sostenere l'azione dell'Accademia del Mediterraneo-*Maison de la Méditerranée*, in conformità alle deliberazioni dell'Unione europea, dei Governi del partenariato euromediterraneo, delle regioni e degli enti locali interessati.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, autorizza la concessione del contributo di cui al comma 1.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500.000 euro annui per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.